

Polizza Furto e Incendio

Condizioni di Assicurazione

Definizioni

Assicurato

Il soggetto il cui spettano i diritti derivanti dal contratto.

Assicurazione

Il contratto di Assicurazione stipulato tra Contraente e Società.

Attrezzatura

Mobili e arredamento - impianti e mezzi di sollevamento, nonché mezzi di traino e di trasporto inerenti l'attività svolta purché non iscritti al P.R.A., pesa, impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione, serbatoi metallici e tubazioni.

Contraente

Il soggetto che stipula l'Assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti.

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricato

l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie o di finitura compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrate ed escluso solo quanto compreso nelle definizioni Macchinario, Attrezzature e arredamento.

Franchigia

La parte del danno indennizzabile a termini di Polizza espressa in importo che rimane a carico dell'Assicurato.

Furto

L'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per se o per altri.

Incendio

combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di apposito focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Indennizzo

La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.

Limite di Indennizzo

Massimo importo indennizzabile dalla Società per uno o più sinistri che avvengono nel corso dello stesso periodo di Assicurazione.

Macchinario

Macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti - impianti e mezzi di sollevamento, nonché mezzi di traino e di trasporto inerenti l'attività svolta purché non iscritti al P.R.A., pesa, impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione - Attrezzatura e arredamento industriale, dei depositi e delle dipendenze

Merce

Materie prime - ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione.

Mezzi forti di custodia

armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti, blocchi di cassette di sicurezza, camere di sicurezza e corazzate con le relative porte.

Mobili e arredamento

mobili, arredi, Mezzi forti di custodia, attrezzature, impianti di prevenzione ed allarme, macchine per laboratorio e ufficio e quant'altro del genere esistente nei locali dell'esercizio, escluse Merci e Valori.

Polizza

Il documento che prova l'Assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell'Assicurazione.

Primo Rischio Assoluto (P.R.A.)

Forma di copertura che non prevede, in caso di Sinistro, l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Primo Rischio Relativo (P.R.R.)

Forma di copertura che prevede, in caso di Sinistro, l'Indennizzo del danno sino alla concorrenza della somma assicurata con applicazione della regola proporzionale qualora il valore delle cose esistenti dichiarato fosse inferiore al valore effettivo dei beni esistenti al momento del Sinistro.

Rapina

Sottrazione di cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona che la detiene.

Rischio

La probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Scippo

Sottrazione di cosa mobile altrui strappando la stessa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

Scoperto

La parte del danno indennizzabile a termini di Polizza espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.

Scoppio

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a Esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati Scoppio.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Società

L'impresa assicuratrice.

Valore Intero (V.I.)

Forma di copertura che prevede, in caso di Sinistro, l'Indennizzo del danno sino a concorrenza della somma assicurata, con applicazione della regola proporzionale qualora il valore delle cose assicurate fosse inferiore al valore effettivo dei beni esistenti al momento del Sinistro.

Valori

Denaro, carte valori e titoli di credito in genere.

Vetri antisfondamento

Vetri stratificati costituiti da almeno due lastre, con interposto uno strato di materia plastica, di spessore complessivo non inferiore a millimetri 6, oppure costituiti da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a millimetri 6.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Norme che regolano l'Assicurazione in generale

1 Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo e la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

2 Altre assicurazioni

Il Contraente, o l'Assicurato, deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso Rischio. In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali Indennizzi - escluso dal conteggio quello dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

3 Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda di Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I Premi devono essere pagati presso l'intermediario al quale è assegnata la Polizza oppure alla Società. Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico del Contraente.

Se il Contraente, o l'Assicurato, non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 del Codice Civile) Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall'art. 47 del Regolamento ISVAP

n° 5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l'intermediario.

4 Frazionamento del Premio

Premesso che il Premio annuo è indivisibile, la Società può concedere il frazionamento del medesimo con un aumento sul Premio annuo del: 2% semestrale - 2,5% quadrimestrale - 3% trimestrale.

In caso di mancato pagamento delle rate di Premio, trascorsi 15 giorni dalla rispettiva scadenza, la Società è esonerata da ogni obbligo ad essa derivante, fermo ed impregiudicato ogni diritto al recupero integrale del Premio. L'Assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del Premio in arretrato.

5 Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

6 Aggravamento del Rischio

Il Contraente, o l'Assicurato, deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

7 Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del Rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio, o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

8 Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, il Contraente o la Società possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di 30 giorni.

In tal caso la Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di Rischio non corso.

9 Proroga dell'Assicurazione

In mancanza di disdetta da una delle parti, effettuata con lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'Assicurazione viene prorogata per un anno e così successivamente. Il periodo di Assicurazione è stabilito nella durata di un anno; se l'Assicurazione è stipulata per una durata inferiore, il periodo di Assicurazione coincide con la durata stessa del contratto.

Se l'Assicurazione è stipulata - ai sensi dell'art. 1899 del Codice Civile - per una durata poliennale (quindi pari ad almeno 2 anni) il Premio viene calcolato con applicazione della

riduzione tariffaria percentuale pari all'1% per ogni annualità. Il Premio esposto nella scheda di Polizza è già comprensivo della suddetta riduzione.

Qualora la durata del contratto superi i cinque anni, l'Assicurato, trascorso il quinquennio, ha la facoltà di recedere dal contratto con il preavviso previsto nel suddetto articolo.

10 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

11 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Norme che regolano l'Assicurazione Furto

12 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società indennizza i danni materiali e diretti derivati dal Furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, a condizione che l'autore del Furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

- a) violandone le difese esterne mediante:
 - 1) rottura, scasso;
 - 2) uso fraudolento di chiavi false o autentiche, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
- b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

Se per le cose assicurate sono previsti in Polizza dei Mezzi forti di custodia, la Società è obbligata soltanto se l'autore del Furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali Mezzi forti di custodia come previsto alla lettera a) punto 1).

Sono parificati ai danni da Furto quelli causati alle cose assicurate per commettere il Furto o per tentare di commetterlo.

Art. 12.1 - Condizione particolare sempre operante - caratteristiche del Fabbricato e dei mezzi di chiusura a protezione dei locali

L'Assicurazione è prestata a condizione che le cose assicurate siano riposte all'interno di fabbricati aventi le seguenti caratteristiche:

1) Fabbricato

Le cose per le quali si chiede l'assicurazione devono essere poste e custodite in uno o più locali fra loro comunicanti aventi pareti perimetrali, solai o copertura in laterizi, calcestruzzo, vetrocemento armato, vetro stratificato con prestazioni antivandalismo ed anticrimine, cemento armato.

Qualora i locali facciano parte di un Fabbricato elevato a solo piano terreno, la linea di gronda del tetto deve trovarsi a non meno di quattro metri dal suolo o da superfici acquee nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, oppure, trovandosi ad altezza inferiore, il tetto deve

essere in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari, oppure in vetrocemento armato totalmente fisso.

2) Mezzi di chiusura e protezione dei locali

Ogni apertura o luce verso l'esterno dei locali deve essere difesa per tutta la sua estensione almeno da uno dei seguenti mezzi:

- a) *serramenti di legno pieno, vetro stratificato con prestazioni antivandalismo ed anticrimine, metallo o lega metallica, il tutto totalmente fisso o chiuso con congegni (barre, catenacci o simili) manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure chiuso con serrature o lucchetti;*
- b) *inferriate, considerando tali anche quelle costituite da barre di metallo o di lega metallica diversa dall'acciaio; nelle inferriate e nei serramenti di metallo o di lega metallica sono ammesse luci, purché di dimensioni tali da non consentire l'accesso ai locali se non con effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.*

Sono comunque esclusi i danni di Furto quando, per qualsiasi motivo, non siano operanti le protezioni sopra indicate.

13 - Esclusioni

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

- 1) *verificatisi in occasione di trombe ed uragani, a meno che l'Assicurato provi che il Sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;*
- 2) *commessi o agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato o dal Contraente o:*
 - *da persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;*
 - *da persone del fatto delle quali l'Assicurato od il Contraente deve rispondere;*
 - *da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;*
 - *da persone legate all'Assicurato od al Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (nn. 1,2 e 3) anche se non coabitanti;*
- 3) *causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del Sinistro.*

14 - Sospensione dell'Assicurazione per i locali disabitati od incustoditi

Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazione, incustoditi, l'Assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno. Per i gioielli, i preziosi, le carte valori, i titoli di credito in genere ed il denaro la sospensione decorre, invece, dalle ore 24 dell'ottavo giorno.

15 - Trasloco delle cose assicurate

In caso di trasloco delle cose assicurate, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società almeno 15 giorni prima dell'effettuazione del trasloco stesso, indicando il nuovo indirizzo del rischio; in mancanza di avviso preventivo del trasloco, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno antecedente al trasloco e riprende vigore soltanto a trasloco ultimato nella nuova ubicazione se viene dato avviso alla Società, salve le disposizioni dell'art. 6 delle "Norme che regolano l'Assicurazione in generale" se il trasloco comporta aggravamento del Rischio.

16 - Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del Sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il Sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

17 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di Sinistro e loro reintegro

In caso di Sinistro le somme assicurate con le singole partite di Polizza ed i relativi limiti di Indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di Assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di Premio.

Qualora a seguito del Sinistro stesso la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rim-

borso del Premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Su richiesta scritta del Contraente, la Società potrà reintegrare dette somme e limiti nei valori originari.

Nel caso di accettazione, il Contraente si impegna a corrispondere il rateo di Premio relativo all'importo reintegrato, dalla data del reintegro alla scadenza annuale della Polizza, quando il Sinistro viene definito.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 8 (Recesso in caso di Sinistro). Qualora a seguito del Sinistro stesso la Società decidesse di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del Premio non goduto, al netto dell'imposta, sulle somme assicurate rimaste in essere.

18 - Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di Indennizzo per le cose medesime.

Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'Indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'Indennizzo a termini di Polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'Indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del Sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del Sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'Indennizzo dovuto

Norme che regolano l'Assicurazione Incendio

19 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- Incendio;
- fulmine;
- Esplosione e Scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate.

La Società risarcisce altresì:

- i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 m. da esse;
- i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'Incendio;
- le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del Sinistro sino alla con-

correnza del 10% dell'Indennizzo pagabile a termini di Polizza.

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

20 - Esclusioni

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

- 1) causati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o del Contraente;
- 2) di smarrimento o di Furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;
- 3) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno Scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- 4) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;
- 5) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di manca-

ta od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;

- 6) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
- 7) causati da atti dolosi di terzi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio non organizzato.

21 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della Polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del Sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

I - *Fabbricati* - si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il Fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto del deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;

II - *Macchinario, Attrezzatura, arredamento* - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equiva-

lenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;

III - *Merci* - si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali, le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del Sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina:

per i fabbricati - applicando il deprezzamento di cui al punto I la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui; *per Macchinario, Attrezzatura, arredamento e merci* (punti II e III) - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario. Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del Sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell'articolo 28 (Assicurazione parziale).

Norme che regolano l'Assicurazione Furto e Incendio

22 - Esclusioni

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni verificatisi in occasione di: terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto; sviluppo (comunque insorto, controllato o meno) di energia nucleare o di radioattività: tutto ciò a meno che l'Assicurato provi che il Sinistro non ha avuto alcun rapporto con detti eventi.

23 - Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro l'Assicurato od il Contraente deve:

- darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando la Società, l'Agenzia ed il numero di Polizza;
- fornire alla Società, entro i 10 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate, distrutte o danneggiate, con indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;
- adoperarsi immediatamente nel modo più efficace:

- per evitare o diminuire il danno se trattasi di Incendio;
- per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate, se trattasi di furto.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del Sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'Assicurato od il Contraente deve altresì:

- conservare o tenere a disposizione del Perito le cose interessate dal Sinistro, le tracce del Sinistro, eventuali indizi materiali del reato, nonché i residui, senza avere, per tale titolo, diritto ad Indennizzo;
- dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del Sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessari esperire presso terzi;
- presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere, dall'Autorità competente, in relazione al Sinistro.

24 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara essere state rubate o distrutte cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'Indennizzo.

25 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.

I due Parti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

26 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, natura, cause e modalità del Sinistro;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avevano aggravato il Rischio e non erano state comunicate;
- verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 23;
- verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate (rubate e non rubate, danneggiate e non danneggiate, distrutte e non distrutte);
- procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordati oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatorie per le Parti le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di viola-

zione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

27 - Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- l'Assicurato deve restituire alla Società l'Indennizzo per essi percepito non appena per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

28 - Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte con le norme degli artt. 16 e 21 risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del Sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, l'Assicurato sopporta la parte proporzionale di danno per ciascuna partita relativamente alla quale è risultata l'ecedenza, esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardanti altre partite.

29 - Pagamento dell'Indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'Indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dagli artt. 13.2) e 20.1).

30 - Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'Indennizzo liquidato non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.